

Bruxelles, 18 dicembre 2018
(OR. en)

15727/18

JAI 1325
FRONT 465
ASIM 175
MIGR 230

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 8466 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.12.2018 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 8466 final.

All.: C(2018) 8466 final



Bruxelles, 14.12.2018
C(2018) 8466 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2018

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni previste all'articolo 26.

In particolare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II del regolamento, contenente l'elenco delle azioni specifiche di cui all'articolo 16 e al considerando 38, nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014.

La natura dinamica dei flussi migratori richiede un approccio comune flessibile che tenga adeguatamente conto degli sviluppi politici e delle esigenze di finanziamento dell'UE e dei suoi Stati membri, specialmente quelli che fanno costantemente fronte a un'elevata pressione migratoria alle frontiere esterne.

In tale contesto, l'agenda europea sulla migrazione, presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015² e approvata dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015³, proponeva una serie di misure a breve e lungo termine, tra cui l'effettiva attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS): prevedeva fra l'altro il miglioramento delle condizioni di accoglienza al fine di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, con particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del CEAS.

La necessità di sostenere tale impegno è stata ribadita dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 28 giugno 2018, che invitano a istituire, su base volontaria, centri controllati nel territorio dell'UE.

Nell'ambito dell'esercizio di revisione intermedia dei programmi nazionali degli Stati membri condotto in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014, e tenendo conto delle priorità politiche dell'UE di cui sopra e degli obiettivi generali e specifici del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sono state individuate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri, in particolare di quelli che devono far fronte a un'elevata pressione migratoria alle frontiere esterne.

Tali esigenze sono collegate più specificamente alle strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e ai rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché agli aiuti per l'alloggio destinati ai beneficiari di protezione internazionale.

È opportuno soddisfare queste esigenze di finanziamento con la massima adeguatezza possibile, ricorrendo allo strumento di finanziamento più appropriato.

¹ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

² COM(2015) 240 final.

³ EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

A questo proposito, date le caratteristiche di tali esigenze di finanziamento, integrare i programmi nazionali degli Stati membri applicando la chiave di distribuzione che è stata usata per l'erogazione dell'importo di base di ciascuno Stato membro non costituisce lo strumento appropriato, in quanto non permetterebbe di soddisfare specificamente le esigenze riscontrate negli Stati membri che subiscono un'elevata pressione migratoria.

Il ricorso all'assistenza emergenziale non è neanche l'opzione più adatta, in quanto richiede in linea di massima circostanze molto specifiche, ossia una situazione di emergenza quale definita all'articolo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 516/2014. Inoltre, i finanziamenti dell'assistenza emergenziale sono erogati con un'impostazione per singoli progetti, per una durata limitata, mentre i finanziamenti erogati tramite il programma nazionale hanno una prospettiva pluriennale.

L'uso di azioni specifiche in gestione concorrente permette un adeguamento più flessibile alle dinamiche e alle specificità di una particolare situazione e offre un approccio mirato per destinare agli Stati membri finanziamenti aggiuntivi finalizzati a sostenere una specifica attività nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data la natura molto specifica delle attività che necessitano dell'ulteriore sostegno finanziario di cui sopra, le azioni specifiche sono pertanto considerate lo strumento di finanziamento più adeguato.

L'allegato II, contenente l'attuale elenco di azioni specifiche, prevede sei azioni specifiche transnazionali e due nazionali, che sono in cooperazione con l'UNHCR.

Dato che le attuali azioni specifiche non permettono di sostenere il tipo di attività identificate nell'ambito della revisione intermedia, occorre includere una nuova azione specifica nell'allegato pertinente del regolamento (UE) n. 516/2014.

La nuova azione specifica proposta contribuirebbe all'efficace gestione dei flussi migratori, che fa parte dell'obiettivo generale del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, e migliorerebbe la solidarietà tra gli Stati membri, che è un obiettivo specifico esplicito del Fondo. Inoltre è in linea con le misure previste dall'agenda europea sulla migrazione per un'efficace attuazione del sistema europeo comune di asilo.

L'introduzione di tale modifica dell'elenco di azioni specifiche allo scopo di soddisfare le esigenze particolari degli Stati membri, secondo quanto previsto nella base giuridica del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, offre anche un'opportunità di rafforzare il valore aggiunto UE nel contesto della gestione dei flussi migratori.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Secondo le norme per legiferare meglio e in conformità del considerando 51 del regolamento (UE) n. 516/2014, in sede di preparazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri. Il 6 giugno 2018 è stata convocata una riunione a livello di esperti per discutere sull'argomento. Dato il numero molto basso di partecipanti registrati, la riunione è stata annullata e la consultazione ha avuto luogo tramite procedura scritta, dal 4 al 20 giugno 2018.

Le osservazioni ricevute dagli esperti degli Stati membri sono state prese in debita considerazione nel progetto di regolamento delegato della Commissione.

Secondo le norme per legiferare meglio, dopo la consultazione interservizi è stato avviato un meccanismo di feedback che è terminato il 22 ottobre 2018. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II del regolamento, che contiene l'elenco delle azioni specifiche.

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 516/2014 stabilisce l'esercizio della delega e in particolare le condizioni alle quali è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2018

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 516/2014 si riferiscono alle risorse per le azioni specifiche da assegnare agli Stati membri.
- (2) Nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014, sono state riscontrate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione.
- (3) La revisione intermedia ha chiaramente individuato l'esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario per le strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e i rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché per gli aiuti per l'alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.
- (4) Il sostegno dell'Unione a tale impegno è stato confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, che invitano a istituire, su base volontaria, centri controllati nel territorio dell'UE.
- (5) L'attuale elenco di azioni specifiche che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 comprende otto azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi, sei delle quali sono azioni congiunte che coinvolgono più Stati membri.
- (6) Gli sviluppi politici e le esigenze di finanziamento individuati nel quadro della revisione intermedia non possono essere affrontati in modo adeguato mediante l'attuale elenco di azioni specifiche. Modificare tale elenco è pertanto la maniera migliore per assicurare la flessibilità del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

⁴ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 168.

- (7) La nuova azione specifica aggiunta all'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 contribuirebbe a una gestione efficace dei flussi migratori. Sarebbe in linea con l'obiettivo specifico di detto regolamento, enunciato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di migliorare la solidarietà fra gli Stati membri.
- (8) L'aggiunta di una nuova azione specifica, che riflette i recenti sviluppi politici e le recenti esigenze di finanziamento degli Stati membri, produrrebbe un valore aggiunto significativo, in quanto contribuirebbe ad alleviare la pressione sugli Stati membri più colpiti dai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull'Unione nel suo insieme.
- (9) Al fine di consentire la tempestiva applicazione della suddetta azione specifica, considerate le urgenti esigenze di finanziamento di cui sopra, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 516/2014,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:

"9. In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o soggiorno, nonché aiuti per l'alloggio per beneficiari di protezione internazionale, anche in "centri controllati" istituiti da uno Stato membro."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER